



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 596 del 26/06/2020

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A.

Proroga al 31/12/2020 dei termini di cui al p.to 2 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 di autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato e proroga alla stessa data della validità del successivo decreto di aggiornamento dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si provvede alla proroga fino al 31/12/2020 dei termini di cui al p.to 2 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 di autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato e alla proroga alla stessa data della validità del successivo decreto di aggiornamento dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020.

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE AMBIENTE

- VISTO** il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 di autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all'esercizio del collettore del Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque (di seguito A.Ri.C.A.) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato;
- DATO ATTO** che il Decreto n. 101 del 7 marzo 2017 costituisce una revisione dei Decreti del Direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016 e del Direttore dell'Area Sviluppo e Territorio n. 5 del 22/07/2016, a seguito delle indicazioni concordate con il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche (TSAP);
- VISTO** l'Allegato A del provvedimento n. 101 del 7 marzo 2017 costituito dal cronoprogramma per l'individuazione delle BAT al fine di conseguire il rispetto dei limiti allo scarico del collettore A.Ri.C.A., delle sostanze perfluoroalchiliche, presentato ed illustrato nel corso dell'udienza istruttoria dell'11/01/2017 del TSAP;
- CONSIDERATO** che diverse delle attività proposte nel cronoprogramma sono di carattere sperimentale o a scala prototipale con scadenze temporali previsionali vincolate agli esiti delle azioni precedenti e che alcune delle attività proposte, come la produzione e commercializzazione di composti contenenti PFAS, sono di indirizzo, poiché A.Ri.C.A. o le società di gestione del Servizio Idrico Integrato consorziate non hanno possibilità alcuna di condizionare il mercato;

Mod. A *foriginale*

- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A., Decreto n. 101 del 7 marzo 2017, sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2017;
- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 29 del 31 gennaio 2019 di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A., sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche rilevati allo scarico nell'anno 2018;
- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020 di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A., sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche rilevati allo scarico nell'anno 2019;
- PRESO ATTO della richiesta di rinnovo autorizzazione prot. n. 513 del 28/06/2019, acquisita dalla Regione Veneto in data 02/07/2019 con proprio prot. n. 289656;
- VISTA la riunione preparatoria convocata in videoconferenza dalla Direzione Ambiente con prot. n. 228368 del 10/06/2020 a cui sono stati invitati la Provincia di Vicenza, la Provincia di Verona, i Dipartimenti di Vicenza e Verona dell'ARPA Veneto ed il Consorzio A.Ri.C.A., quest'ultimo invitato a partecipare parzialmente a titolo consultivo;
- VISTO il verbale della succitata riunione effettuata in via integralmente telematica in data 18 giugno 2020, approvato dai partecipanti;
- VISTE le analisi ARPAV delle sostanze perfluoroalchiliche allo scarico del collettore, soggette a limitazione in base ai provvedimenti regionali, relativamente al periodo gennaio – giugno 2020;
- EVIDENZIATO che nel decreto n. 101 del 7 marzo 2017 i limiti relativi alle sostanze perfluoroalchiliche si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni ARPAV riferiti all'anno solare precedente, mentre nel decreto di aggiornamento n. 85 del 29/01/2020 i limiti per i PFAS evidenziati si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 in ragione della scadenza dell'autorizzazione di cui al succitato Decreto n. 101/2017;
- EVIDENZIATO che a seguito dell'emergenza da COVID 19 si è verificata la fermata di molte attività produttive che recapitano i propri scarichi ai cinque depuratori collegati al collettore ARiCA e che tuttora la ripresa produttiva di tali attività risulta notevolmente ridotta, portando a dati di qualità degli scarichi che possono essere caratterizzati per quanto riguarda le sostanze perfluoroalchiliche soggette a limitazione, da scarsa significatività in merito alla qualità dei reflui complessivi;
- EVIDENZIATO inoltre che in tale periodo di emergenza non è stato possibile attuare un adeguato confronto con i rappresentanti delle categorie produttrici di prodotti chimici contenenti PFAS per valutare la possibilità di ulteriori azioni correttive al cronoprogramma degli interventi concordato con il TSAP;
- EVIDENZIATO che durante la riunione del 18 giugno 2020 sopra citata, si è ravvisata l'opportunità della proroga fino al 31 dicembre 2020 del Decreto n. 101 del 7 marzo 2017 e del Decreto n. 85 del 29/01/2020, è stato concordato il regime sanzionatorio di riferimento, in analogia a quanto previsto da altri provvedimenti regionali nel frattempo emessi, da applicare nel caso di mancato rispetto dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche ed è stato infine

concordato che nei prossimi mesi vengano valutate ulteriori azioni da inserire e/o programmare per implementare il cronoprogramma finalizzato alla riduzione di PFAS allo scarico del collettore;

RITENUTO che per le motivazioni sopra riportate sia opportuno mantenere costanti i valori dei limiti relativi alle sostanze perfluoroalchiliche fino alla fine dell'anno 2020, al fine di poter disporre di una mediana annuale e basata su dati significativi, mantenendo quindi in vigore i limiti previsti nel decreto di aggiornamento n. 85 del 29/01/2020;

RITENUTO pertanto che sia opportuno provvedere alla proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini di cui al punto 2 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 di autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato e prorogare la validità del successivo decreto di aggiornamento dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020 alla stessa data del 31 dicembre 2020, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

DECRETA

1. Di prorogare al 31/12/2020 i termini di cui al p.to 2 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 di autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato e di prorogare alla stessa data la validità del successivo decreto di aggiornamento dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020.
2. Lo scarico dovrà rispettare i seguenti valori limite, con le modalità attuative descritte al successivo punto 5: PFOS (lineari) $\leq 0,03$ microgrammi/litro; PFOA (lineari) $\leq 0,5$ microgrammi/litro; PFBA $\leq 0,5$ microgrammi/litro; PFBS $\leq 0,65$ microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA) $\leq 0,5$ microgrammi/litro.
3. Di specificare che la metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per l'analisi dei composti PFAS allo scarico del collettore A.Ri.C.A. è la metodica ASTM D7979-17 e che in caso di motivata necessità di modificare o aggiornare la metodica analitica, dovrà essere aggiornato il presente provvedimento.
4. I limiti di cui al punto 2 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
5. La valutazione di conformità con i valori limite verrà effettuata, per ciascun parametro, tra i valori limite individuati come descritto e le mediane dei valori dei rapporti di prova delle analisi condotte da ARPAV sui campioni fiscali eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
6. Di indicare l'applicazione, nel caso di mancato rispetto dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche calcolati come mediana annua, del regime sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.
7. Viene fatta salva la possibilità di concedere deroghe temporanee alle caratteristiche qualitative dello scarico, previa comunicazione opportunamente documentata da inviarsi alla Regione Veneto, alle Province di Verona e Vicenza e all'A.R.P.A.V., nei casi espressamente previsti dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06.
8. Resta valido tutto quanto previsto dal dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, dal Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del

27/12/20117, dal Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 29 del 31/01/2019 e dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020, per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto.

9. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Veronese", al Consorzio L.E.B. e alla Direzione Difesa del Suolo – UO Genio Civile Verona.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
11. Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
12. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il Direttore
Ing. Loris Tomiato



Il Direttore
della UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
Ing. Fabio Strazzabosco

